



**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione**

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13, ART.7 PER LA FORMAZIONE IN LINGUA
ITALIANA DEI SEGNI (LIS), ASSISTENTE BAGNANTI, GUARDIAFUOCHI E
PROFESSIONISTA DELLA SECURITY AZIENDALE (UNI 10459:2017)**

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità.	3
Art. 2 – Quadro normativo e atti di riferimento	3
Art. 3 - Requisiti per la presentazione della domanda.	4
Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative.	4
Art. 5 – Spese ammissibili	4
Art. 6 – Risorse disponibili	5
Art. 7 - Importi erogabili.	5
Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo	5
Art. 9 – Ammissibilità della domanda	6
Art. 10 – Formazione della graduatoria.	6
Art. 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.	6
Art. 12 – Revoca del contributo	6
Art. 13 – Proroga dei termini	7
Art. 14 – Elementi informativi	7
Art. 15 – Controlli	7
Art. 16 – Assistenza tecnico informatica	7
Art. 17 - Entrata in vigore.	7

Art. 1 – Finalità.

1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini residenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il presente Avviso disciplina la presentazione di domande di contributo per la partecipazione a percorsi professionalizzanti finalizzati all'acquisizione di competenze volte a favorire l'occupabilità nel mercato regionale del lavoro, così come disposto dall' articolo 7, commi dal 19 al 22 e commi dal 56 al 70, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13.
3. Il sostegno finanziario si sostanzia in:
 - integrale copertura delle spese di iscrizione sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socioassistenziale, per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, su presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro Comune di Riferimento per le lingue "QCER" o attestato equivalente (incentivo tipologia A);
 - contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per la copertura delle spese di iscrizione per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP) (incentivo tipologia B);
 - contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, a copertura delle spese di iscrizione ai corsi finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi, (incentivo tipologia C);
 - contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, a copertura delle spese di iscrizione ai corsi per Professionista della Security Aziendale in conformità alla UNI 10459:2017 Funzioni e Profilo del Professionista della Security Aziendale, così come richiesto dal decreto 1 dicembre 2010, n. 269 (incentivo tipologia D).
4. **Il presente avviso finanzia spese di iscrizione sostenute a partire dal 1 gennaio 2024 e comunque per corsi iniziati non prima del 1 gennaio 2024.**
5. **I percorsi formativi sopra elencati devono concludersi entro il 30 aprile 2025 pena la non ammissibilità delle spese a valere sul presente avviso.**
6. L'attuazione dell'Avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio.

Art. 2 – Quadro normativo e atti di riferimento

1. Le attività formative di cui al paragrafo 1 sono realizzate con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" e s.m.i.;
 - Legge regionale 10 agosto 2023, n.13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26;
 - Legge regionale 20/03/2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";
 - Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori";
 - Regolamento (UE) 2021/1060;
 - Dlgs 28/12/2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - Accordo fra le Regioni e le province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per i percorsi di formazione non regolamentata sottoscritto il 21/12/2022 rep. atti 22/230/CR6/C17, di seguito "Linee guida FAD";
 - Accordo fra le Regioni e le province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui

formazione è in capo alle regioni e province autonome sottoscritto il 03/11/2021 rep. atti 21/181/CR5a/C17, di seguito "Linee guida FAD regolamentate";

- Regolamento recante modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i., di seguito "Regolamento formazione";
- Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli artt. 23, comma 1, e 25 della LR 21/07/2017 n. 27 approvato con DPR n. 40/Pres del 28 febbraio 2023, citato come "Regolamento Accreditamento";
- Decreto n. 19110/GRFVG del 26/10/2022 "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati" di seguito "decreto attestazioni".

Art. 3 - Requisiti per la presentazione della domanda.

1. Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia oppure non residenti, ma occupati presso un'unità produttiva sita nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale, per quanto riguarda la tipologia A). Per le tipologie B), C), e D) è richiesto, oltre alla residenza in regione, il requisito di disoccupazione o inoccupazione e una fascia d'età da 18 anni e 65 anni per le tipologie B e D, da 18 a 67 anni per la tipologia C.
2. Ai fini del presente bando per disoccupati o inoccupati si intendono soggetti privi di impiego che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già provveduto a dichiarare, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso un centro per l'impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Rientra nello stato di disoccupazione chi, non essendo impegnato in alcuna attività lavorativa, è immediatamente disponibile a una congrua offerta di lavoro e svolge azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore al momento della presentazione della domanda (Decreto legislativo n. 150/2015).
3. Si prescinde dal requisito della residenza per le persone tutelate dalla LR 12/2021 che siano in carico al sistema regionale dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere.
4. I requisiti indicati dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative.

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le attività formative di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere erogate da enti formativi accreditati in Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA33>) e dai soggetti di cui all'articolo 22 della LR 27/2017 per quanto riguarda i corsi di formazione LIS (tipologia A), e professionista della security (tipologia D) aventi sede in Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per quanto riguarda il guardiafuochi (tipologia C) gli enti erogatori dovranno essere registrati nell'elenco delle organizzazioni della capitaneria di porto di Trieste.
3. Per quanto riguarda invece i corsi per assistente bagnanti piscine e acque interne (brevetto P e IP) e per assistente bagnanti marittimo (brevetto MIP) (tipologia B), i soggetti erogatori sono quelli autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Spese ammissibili

1. **Le spese ammissibili ai fini del presente avviso**, in ottemperanza alle norme della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13, sono costituite dai costi elencati all'articolo 1, comma 3, sostenuti **a partire del 1**

gennaio 2024 ed entro e non oltre il 31 marzo 2025, per corsi iniziati non prima del 1 gennaio 2024 e terminati non oltre il 30 aprile 2025.

2. Sono escluse spese di viaggio, vitto e alloggio, marche da bollo e qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo, i corsi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere erogati dai soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 6 – Risorse disponibili

1. Gli interventi formativi oggetto del presente avviso sono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, mediante fondi regionali previsti dalla LR 13/2023 relativamente all'anno 2024 all'art.7 della citata legge:
 - a. al comma 22 ammontano ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annuali per i beneficiari dei corsi LIS;
 - b. al comma 60 ammontano ad Euro 60.000 (sessantamila/00) annuali per i beneficiari dei brevetti P, IP e/o MIP;
 - c. al comma 65 ammontano ad Euro 100.000 (centomila/00) annuali per i beneficiari dei corsi guardiafuochi;
 - d. al comma 70 ammontano ad Euro 130.000 (centotrentamila/00) annuali per i beneficiari dei corsi professionista della security aziendale.

Art. 7 - Importi erogabili.

1. Ai sensi dell'art. 7, della L.R. 13/2023, il contributo è concesso al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, come elencato all'articolo 1, comma 3.

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Il termine per la presentazione delle domande decorre **dalle ore 9.00 del 2 aprile 2024** e fino alle **ore 12.00 del 31 ottobre 2024 per i corsi relativi all'annualità 2024**, per risorse stanziata nell'anno 2024.
2. La domanda di contributo corredata dai documenti di seguito indicati, deve essere presentata esclusivamente "on line", a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (IOL) sull'apposita sezione dedicata del sito formazione della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero, per i soli cittadini stranieri, in modalità anonima. Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. La procedura IOL sarà disponibile nel periodo indicato al comma 1.
4. Il contributo non è cumulabile con altre forme di finanziamento pubblico.
5. La domanda di ammissione al contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - b. attestazione di avvenuta iscrizione, su carta intestata, rilasciata dai soggetti erogatori della formazione di cui all'art.4, comprendente le generalità del richiedente, nonché l'esatta indicazione del corso, dell'importo versato e dell'importo totale previsto per la frequenza al corso;
 - c. dichiarazione sullo stato occupazionale (cfr art. 3 comma 3);
 - d. copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro tramite modello F23.
7. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
8. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.

9. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente avviso.
10. L'inoltro della domanda è soggetto a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo, non risulti possibile la trasmissione della domanda.
11. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati personali indicati nell'istanza non siano corretti o sia mancata la successiva comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni sopraggiunte.
12. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico della stessa.

Art. 9 – Ammissibilità della domanda

1. Le domande sono dichiarate ammissibili se rispettano i requisiti previsti all'art. 3 e se la domanda di finanziamento è rispettosa di quanto disposto dall'art. 8 comma 7.

Art. 10 – Formazione della graduatoria.

1. Le domande presentate vengono valutate con procedura valutativa a sportello mensile ai sensi dell'art. 36, comma 4, L.R. n. 7/2000 secondo l'ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine mensile per la presentazione delle istanze, si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale dell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell'istanza assegnato all'atto dell'invio della domanda; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.

1. Al completamento dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento concede il contributo sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 10.
2. La documentazione giustificativa a rendiconto ad avvenuto conseguimento dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 1, comma 3, dovrà essere inoltrata, attraverso IOL, entro 60 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi e comunque **non oltre il termine del 30 giugno 2025**.
3. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dal conseguimento dell'attestato di frequenza, che potrà essere costituita esclusivamente da copia dei documenti di seguito indicati:
 - a) fattura quietanzata;
 - b) ricevuta fiscale;
 - c) attestato di frequenza.
4. Assieme alla documentazione di cui sopra deve essere allegato il modello relativo all'indicazione del conto corrente intestato o cointestato al beneficiario su cui effettuare la liquidazione del contributo, reperibile sul sito della Regione nella pagina dedicata all'Avviso.
5. Ai fini della rendicontazione non sarà ammissibile altra documentazione d'addebito diversa da quella indicata al comma 3 oppure emessa in periodo diverso da quello indicato all'art. 5 comma 1.
6. L'erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario e indicato nella domanda di cui all'art. 8.
7. Il presente contributo non è cumulabile con altre forme di finanziamento.
8. Il contributo può essere erogato nel limite massimo previsto una sola volta per singolo soggetto richiedente e tipologia di percorso formativo professionalizzante.

Art. 12 – Revoca del contributo

1. La revoca del contributo di cui all'art. 1, comma 3 è prevista nei seguenti casi:
 - a. rinuncia per iscritto al contributo da parte del beneficiario;
 - b. mancato superamento dell'esame finale e conseguente mancato rilascio dell'attestato finale;
 - c. gravi violazioni di legge (ad es. dichiarazioni o documentazione false);
 - d. mancata presentazione della documentazione a rendiconto entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del corso.

Art. 13 – Proroga dei termini

1. Con decreto del Direttore del Servizio formazione potranno essere disposte eventuali proroghe o riaperture dei termini stabiliti dal presente avviso.
2. Dell'adozione del decreto sopra menzionato verrà data notizia mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale.

Art. 14 – Elementi informativi

1. Il Servizio competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente avviso ha sede a Udine, in via Nievo n. 20.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio formazione Dott.ssa Elisa Marzinotto; il Responsabile dell'istruttoria è la P.O. dott. Alessandro Castenetto e-mail: alessandro.castenetto@regione.fvg.it.
3. Eventuali richieste di informazioni o comunicazioni andranno inviate ai seguenti indirizzi mail o recapiti telefonici:
Alessandro Castenetto mail: alessandro.castenetto@regione.fvg.it tel. 0432555887
Meri D'Orlando mail: meri.dorlando@regione.fvg.it tel. 0432555896
Maria Pavan mail: maria.pavan@regione.fvg.it tel. 0432555041
4. I beneficiari e i potenziali beneficiari possono presentare eventuali reclami nel caso dovessero ritenere non rispettati i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).
5. I reclami potranno essere presentati attraverso la pagina dedicata all'interno del sito regionale dedicato ai reclami in cui tutti i beneficiari, e in generale ogni soggetto interessato, può trovare i riferimenti del Punto di contatto (nel caso di reclami riferiti alla Carta dei diritti fondamentali), il modulo per la presentazione del reclamo e l'indirizzo e-mail al quale inoltrarlo.
6. Il termine del procedimento è il 31 dicembre 2025.

Art. 15 – Controlli

1. I controlli sulla documentazione presentata vengono effettuati sul 100% delle domande ricevute.

Art. 16 – Assistenza tecnico informatica

1. Per informazioni si invita a consultare <https://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>
2. Per informazioni di natura tecnico informatica è possibile contattare Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):
 - Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)
 - per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013
 - e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. Il presente Bando entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione.